

Documento integrativo alla Policy prot. 69135 del 19 maggio 2023 sul lavoro a distanza riferita alle Strutture centrali e territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze

La fonte legislativa che estendeva anche ai lavoratori del settore pubblico in condizioni di fragilità, per patologie e condizioni richiamate nel D.M. 4 febbraio 2022, di rendere la prestazione, di norma, in modalità agile, ha cessato di produrre effetti lo scorso 31 dicembre.

In tale nuovo contesto, con direttiva 29 dicembre 2023 del Ministro per la pubblica amministrazione si è inteso *“sensibilizzare la dirigenza delle amministrazioni pubbliche ad un utilizzo orientato alla salvaguardia dei sogetti più esposti a situazioni di rischio per la salute degli strumenti di flessibilità”* già consentiti dalla disciplina di settore, evidenziando, a tal fine *“la necessità di garantire, ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza”*.

Questa Amministrazione, considerata, pertanto, prioritaria l'esigenza di garantire una specifica tutela al personale che si trovi nella condizione di *“maggiore esposizione a rischi della salute”* ritiene di dover integrare la vigente Policy sul lavoro a distanza adottata lo scorso 19 maggio 2023, nella prospettiva sottoindicata.

In particolare, si dispone, in prima applicazione e fatta salva ogni successiva modifica o integrazione normativa in materia, che il personale che documenti le richiamate particolari situazioni di salute, non altrimenti conciliabili con quanto già previsto ordinariamente nella vigente policy sul lavoro a distanza e che si trovi, pertanto, nella condizione di *“maggiore esposizione a rischi della salute”*, potrà rendere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, e dunque anche continuativamente fino al perdurare delle medesime situazioni di salute.

Il personale interessato che intende avvalersi dell'articolazione flessibile sopra indicata dovrà compilare apposita istanza (all. 1), anche nel caso sia stato oggetto di una precedente valutazione da parte del Medico competente relativa alla condizione di “fragilità”. Tale istanza, unitamente ad una certificazione del proprio medico di medicina generale che attesti l'attualità della maggiore esposizione a rischi della salute, dovrà essere inviata al/alla dirigente responsabile di Unità organizzativa e al medico competente.

Il/La Dirigente responsabile di Unità organizzativa, ricevuta detta istanza - corredata della documentazione a supporto - valuterà l'articolazione flessibile più idonea, anche in deroga al criterio della prevalenza dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza fino al perdurare delle certificate condizioni di salute, provvedendo alla stipula di un nuovo accordo individuale per l'intero periodo.

Il/La dipendente, acquisita l'intesa con il/la proprio/a responsabile dell'Unità organizzativa, compila l'istanza per l'accesso al lavoro agile disponibile sulla Intranet attraverso apposito applicativo, allegando l'accordo individuale corredato dalla scheda di programmazione individuale sottoscritto da entrambe le parti in formato pdf. Dopo l'invio, il sistema trasmette, attraverso posta elettronica, l'istanza al/alla responsabile della relativa Unità organizzativa, all'indirizzo di posta segreteria_lavoro_agile@mef.gov.it e, per conoscenza, al/alla dipendente. Gli accordi perfezionati saranno archiviati nel Database dell'applicativo.

Le presenti indicazioni, integrative della *Policy* sul lavoro a distanza del 19 maggio 2023, hanno efficacia immediata.